



Alle Imprese
Ai Consulenti del Lavoro
Alle Associazioni Imprenditoriali
Alle Organizzazioni Sindacali

Novara, 7.02.2013
Circolare n. 4
Prot.n. 47 var 2013

Come anticipato con la circolare n° 2/2013 del 29 gennaio 2013, a partire dalla denuncia del mese di gennaio 2013, disponibile dal prossimo 11 febbraio, sono stati implementati i campi per i controlli relativi al **superamento dei limiti di utilizzo delle ore di FERIE, PERMESSI RETRIBUITI e PERMESSI NON RETRIBUITI** dichiarabili in denuncia nell'arco dell'anno solare.

A tal proposito riportiamo di seguito i limiti stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali:

FERIE: nel corso dell'anno solare possono essere indicate al massimo 160 ore per ciascun lavoratore (da indicare in denuncia nell'apposito campo ORE FERIE ANNO CORRENTE); tuttavia la normativa vigente, consente, nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione, il godimento di ferie residue dell'anno precedente fino ad un massimo di 80 ore (da indicare in denuncia nell'apposito nuovo campo ORE FERIE RESIDUE).

PERMESSI RETRIBUITI: nel corso dell'anno solare possono essere indicate al massimo 88 ore per ciascun lavoratore (da indicare in denuncia nell'apposito campo ORE PERMESSI RETRIBUITI ANNO CORRENTE); tuttavia la normativa vigente, consente il godimento di permessi retribuiti dell'anno precedente entro il 30 giugno dell'anno successivo (da indicare in denuncia nell'apposito nuovo campo ORE PERMESSI RETRIBUITI ANNO PRECEDENTE).

PERMESSI NON RETRIBUITI: nel corso dell'anno solare possono essere indicate al massimo 40 ore per ciascun lavoratore (da indicare in denuncia nell'apposito campo ORE PERMESSI NON RETRIBUITI).

Le imprese/consulenti sono quindi tenuti a compilare correttamente i nuovi campi ORE FERIE ANNO CORRENTE, ORE FERIE RESIDUE, ORE PERMESSI RETRIBUITI ANNO CORRENTE, ORE PERMESSI RETRIBUITI ANNO PRECEDENTE, ORE PERMESSI NON RETRIBUITI secondo le specifiche sopra riportate.

Al superamento dei limiti previsti per ciascuna voce, il MUT segnalerà l'errore di compilazione che potrà essere sanato in uno dei seguenti modi:

- in caso di lavoro effettivamente prestato e non denunciato alla Cassa Edile, l'impresa/consulente dovrà sostituire le ore eccedenti i limiti contrattuali con le effettive ore ordinarie di lavoro con la conseguente corresponsione degli accantonamenti e dei contributi dovuti;



- in caso di sfioramento dei limiti e qualora l'impresa non fornisca spiegazioni esaurienti in merito, l'impresa/consulente dovrà compilare degli appositi campi ORE FERIE SANZIONABILI, ORE PERMESSI RETRIBUITI SANZIONABILI e ORE DI PERMESSI NON RETRIBUITI SANZIONABILI, che genereranno in automatico la compilazione del campo ORE SANZIONABILI e del campo IMPONIBILE ORE SANZIONABILI sulle quali il MUT calcolerà una sanzione dovuta corrispondente all'importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile (esclusi gli accantonamenti).

Vi comunichiamo che **solo per il mese di gennaio 2013** la Cassa Edile ha eliminato i campi ORE FERIE SANZIONABILI, ORE PERMESSI RETRIBUITI SANZIONABILI, ORE PERMESSI NON RETRIBUITI SANZIONABILI in modo tale da non considerare alcuna sanzione in caso di sfioramento dei limiti già nel primo mese.

Andranno invece compilati correttamente i campi relativi alle ORE FERIE ANNO CORRENTE, alle ORE FERIE RESIDUE, alle ORE PERMESSI RETRIBUITI ANNO CORRENTE, alle ORE PERMESSI RETRIBUITI ANNO PRECEDENTE e alle ORE PERMESSI NON RETRIBUITI al fine di consentire alla Cassa Edile di attivare, a partire dalla denuncia del mese di febbraio 2013, un contatore necessario per la segnalazione sul MUT di eventuali sfioramenti rispetto ai limiti contrattuali, da sanare secondo una delle due modalità sopra descritte.

Vi informiamo che, al pari della dichiarazione in denuncia di un numero di ore (lavorate e non) inferiore a quelle lavorabili nel mese di riferimento (non più possibile a partire dalla denuncia di gennaio 2013 in seguito all'attivazione dell'errore bloccante sul MUT), anche **il superamento dei limiti contrattuali nell'utilizzo delle ore di ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti, sarà una causa di irregolarità del D.U.R.C.**, con segnalazione dell'impresa alla BNI (previo invito a regolarizzare entro 15 giorni).

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE
(Dott. Commisso Davide)